

Cari colleghi

come sapete, salvo modifiche dell'ultima ora, le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (di cui al DM Infrastrutture 14 gennaio 2008) entrano in vigore il 1° luglio 2009.

Tale data è stata anticipata rispetto a quella inizialmente indicata nel 2010 presumibilmente a seguito del terremoto aquilano dell'aprile scorso e per la necessità, da parte governativa, di dare risposte immediate alle problematiche sismiche.

Lo stesso terremoto aquilano potrebbe aver avuto un ruolo nel rigetto da parte del TAR del Lazio del ricorso avverso allo stesso decreto avanzato dal C.N. (sentenza depositata in data 25 maggio 2009). Tra le carenze del D. M. impugnato che a seconda del C.N. possono rappresentare potenzialmente pregiudizio per le competenze esclusive dei geologi e più in generale per la sicurezza dell'intera collettività figuravano:

1. l'esclusione dell'attività di microzonazione sismica nell'ambito della progettazione e della costruzione in siti ad alta vulnerabilità sismica;
2. l'esclusione del modello geologico dagli elaborati da acquisire tanto ai fini della zonazione sismica che della progettazione e costruzione in zona sismica;
3. la mancata considerazione del modello geologico quale elemento di particolare rilievo ai fini delle diverse fasi del progetto dell'opera, con conseguente omissione con effetti immediati dalla sua obbligatoria acquisizione nelle varie fasi di progettazione;
4. l'esclusione della relazione geologica dagli elaborati da acquisire alla progettazione esecutiva;
5. l'esclusione nell'ambito del collaudo statico dell'esame del modello geologico;
6. l'esclusione, nell'ambito degli interventi di consolidamento, di adeguamento e di miglioramento, della relazione geologica.

I giudici amministrativi hanno argomentato che:

1. "...le Norme Tecniche non interferiscono sulle competenze professionali dei geologi";
2. "...le norme primarie e secondarie... richiedenti determinate attività conoscitive di competenza esclusiva dei geologi sono comunque destinate ad applicarsi secondo il loro disposto, sia per effetto dell'ampio richiamo contenuto nelle stesse NTC in impugnativa, sia in principio di gerarchia delle fonti, tenuto conto... della naturale prevalenza di disposizioni di legge su disposizioni regolamentari incidenti sulla medesima materia. Questo vale a titolo esemplificativo, per le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006, riguardanti e postulanti specifiche acquisizione e determinate componenti

conoscitive attribuibili, nelle varie fasi della progettazione, alla professionalità geologica. Esse non potranno, invero, non applicarsi anche in presenza e vigenza delle contestate NTC";

3. "...non sussiste dunque alcuna significativa omissione di attività geologiche nel DM del 2008...";
4. "...Va comunque ribadita l'integrabilità delle NTC con norme superiori..."

Queste le argomentazioni giuridiche; certo è che le norme del 2005, coordinate dal prof. Remo Calzona (Presidente della Commissione per la redazione delle Norme Tecniche) erano sicuramente più vicine all'attività del geologo professionista che non quelle del 2008 (si rammenta che il 14-11-2006 la presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. è passata dall'Ing. Calzona all'Ing. Marcello Mauro). Per chi fosse interessato all'analisi puntuale delle modifiche invito a leggere sul n. 32 de Il Geologo la ripubblicazione dell'articolo a firma di M. Pompei (CNG) e M.F. Lobina (ORG Sardegna) "Le nuove norme tecniche sulle costruzioni".

Sta di fatto che dal 1° luglio 2009 i geologi sono tenuti ad applicare la nuova normativa.

In particolare i capitoli 3° "Azioni sulle costruzioni" e 6° "Progettazione geotecnica" sono quelli che coinvolgono più da vicino l'attività del geologo.

Per quanto riguarda il Cap. 3 relativamente alle azioni sismiche viene abbandonato definitivamente il coefficiente di fondazione ϵ (di cui al D.M. 16-01-1996) per fare riferimento alle categorie di sottosuolo, definite in base ai valori della velocità equivalente di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 metri di profondità ($V_{s,30}$). Per le fondazioni superficiali, tale profondità è riferita al piano di imposta delle stesse, mentre per le fondazioni su pali è riferita alla testa dei pali. Nel caso di opere di sostegno di terreni naturali, la profondità è riferita alla testa dell'opera. Per muri di sostegno di terrapieni, la profondità è riferita al piano di imposta della fondazione. Il D.M. afferma che la misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio è fortemente raccomandata.

Nei casi in cui tale determinazione non sia disponibile, la classificazione può essere effettuata in base ai valori di $N_{SPT,30}$ e $C_{u,30}$.

Si ricorda che Sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2009 - Suppl. Ordinario n. 27 è stata pubblicata la Circolare 2 febbraio 2009 contenente le Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14 gennaio 2008.

Per quanto riguarda il Cap. 6° viene fatta una netta distinzione tra la "Caratterizzazione e modellazione geologica del sito (6.2.1)" e le "Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica (6.2.2)".

La modellazione geologica ("ricostruzione dei caratteri

litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio”) è di competenza esclusiva del geologo.

La modellazione geotecnica (ovvero “uno schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel volume significativo, finalizzato all’analisi quantitativa di uno specifico problema geotecnico”) è materia concorrente.

“È responsabilità del progettista la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica”.

Questo periodo è stato quello messo maggiormente in discussione dai geologi (il C.N. aveva proposto la modifica ...è responsabilità del progettista definire, di concerto con il geologo il piano delle indagini ... ma così facendo ci si è esposti alla critica degli ingegneri geotecnici dato che in effetti la geotecnica è materia concorrente; molto meglio era forse riferirsi al tipo di attività che alla professione, ad esempio ...è responsabilità del progettista unitamente al responsabile dell’indagine geotecnica...).

È anche il caso di ricordare che l’impianto delle Norme Tecniche 2008 segue quello delle omologhe Norme del 2005, il cui filo conduttore era quello del metodo prestazionale (il progettista si fa garante ad esempio della durata del manufatto in progetto) rispetto a quello tradizionale di tipo prescrittivo (in cui l’Ente controlla che siano state operate tutte le necessarie verifiche). Di qui il richiamo continuo al Progettista, ma nel caso sopramenzionato tale richiamo appare fuorviante.

Ad ogni buon conto la relazione geotecnica sulla base delle norme in vigore costituisce materia concorrente (Circ. CN n. 208 del 25 marzo 2005) e quindi può esser svolta sia dal geologo che dall’ingegnere (o da entrambi in collaborazione).

Ovviamente occorre che il geologo professionista si specializzi dal punto di vista tecnico sull’uso dei calcoli statistici, sugli stati limiti ecc...

Per ultimo vorrei ricordare che la modellazione geotecnica (6.2.2) prevede che “Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture”.

Orbene come sapete la sentenza del TAR Lazio n. 1422 del 18-02-2008 ha annullato la Circolare 16-12-1999, n. 349/STC recante “D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art.8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”.

Debbo dirvi, cari colleghi, che mi sono un po’ perso nel rimando di tutte queste norme. Dato che come Oger, giustamente ci vengono chiesti chiarimenti, siamo andati sul sito del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dove viene fatto il punto della situazione che riportiamo integralmente.

“A seguito della sentenza del TAR Lazio n.1422 del 18.02.2008, che ha annullato la Circolare 16.12.1999, n.349/STC, recante “D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, art. 8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali”, il Servizio tecnico centrale ha provvisoriamente sospeso l’attività di rilascio delle autorizzazioni riguardanti i laboratori di prove geotecniche in argomento. In ordine a tale questione il Servizio ha chiesto chiarimenti all’Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il quale ha evidenziato che:

- le autorizzazioni ai laboratori non ufficiali per l’effettuazione di prove geotecniche, rilasciate prima della citata sentenza del TAR Lazio n.1422/2008, non sono da ritenersi annullate dalla sentenza stessa e conservano, pertanto, la loro efficacia;
- la citata sentenza del TAR Lazio n.1422/2008 non ha fatto venire meno la necessità di autorizzazione per i laboratori non ufficiali che effettuano prove geotecniche, autorizzazione che è contemplata da una norma primaria e, segnatamente, dall’art.59, comma 2, del DPR 380/2001;
- conserva validità ed efficacia il punto 6.2.2. del DM 14 gennaio 2008, a tenore del quale le indagini e le prove geotecniche devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 380/2001;
- le nuove autorizzazioni possono essere rilasciate secondo i criteri che garantiscono la concorrenza, nel rispetto della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12-12-2006, n. 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Pertanto, si informa che - nelle more dell’emanazione di una nuova Circolare - il Servizio tecnico centrale ha ripreso l’attività istruttoria relativa alle istanze riguardanti il rilascio di nuove autorizzazioni e quelle di rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate e di prossima scadenza.”

Da tutto ciò emerge un quadro normativo che eufemisticamente potremmo definire in evoluzione. Sta di fatto che i laboratori certificati sono esigui rispetto alla richiesta, prevedendosi tempi piuttosto lunghi nello svolgimento delle relazioni geologiche e geotecniche.

Dato che le problematiche riguardano l’ambito nazionale, andremo a chiedere da qui a breve un intervento chiarificatore da parte del nostro Consiglio Nazionale.

Maurizio Zaghini